LA C.U. 2026 DEL CO. CO. CO. SPORTIVO DILETTANTE: PARTE FISCALE

Parte 2 di 2

Caso: compenso + 15.000 € con casella 2 C.U. 2026 con importo diverso da zero (es. 5.000 €)

- co.co.co. sportivo dilettante con compenso di 20.000 € (20.000 meno 15.000 = 5.000 reddito assimilato)
- co.co.co. sportivo dilettante dal 01-12-25 al 31-12-25

x) compenso di 20.000 € erogato da a.s.d./s.s.d. iscritta al registro r.a.s.d. a co.co.co. sportivo dilettantistico

il compenso è eroso dalla franchigia di cui al 36c6 - d.lgs. 36/21 per 15.000

x) per semplicità si considera solo la variabile fiscale e non previdenziale

casella 2 C.U. 2026/5.000 (20.000 meno 15.000/art. 36c6 d.lgs. 36/21)

casella 784/20.000 € (compenso al lordo della franchigia/36c6 d.lgs. 36/21)

20.000 (casella 784) – 5.000 (casella 2)/franchigia art. 36c6 usata nell'anno per 15.000 € (casella 784/20.000 – casella 2/5.000 = franchigia art. 36c6 erosa per 15.000 €)

compenso/co.co.co. sport/409 cpc

Civile	Fisco	Previdenza	Inail	Cuneo c4 c6 2027 24	Detrazioni art. 12 13	Potenziali regionali comunali/se dovuta irpef
409 cpc	50 c1 lett. c bis 36 c6 - d.lgs. 36 21/15.000 Rc 730/tipo 8 - 50 c1 lett. c bis	Art 35 d.lgs. 36 21(vedi articolo 13 2 26) x) 5.000 franchigia esenzione previdenziale/d1 (25 ivs/al 50%) d2 (2,03 al 100%/d3 (assicurato/pensionato 24 %/al 50%)	Non assicurato	No/reddito assimilato non ha cuneo - c4 e c6 legge 207/24	sì/se >15.000 €	sì

	784/ cu casella 2/C.U. - se sopra 15.000 718-2/non ha somma c4 e ud c6 207/24	Circ. 88/23 INPS				

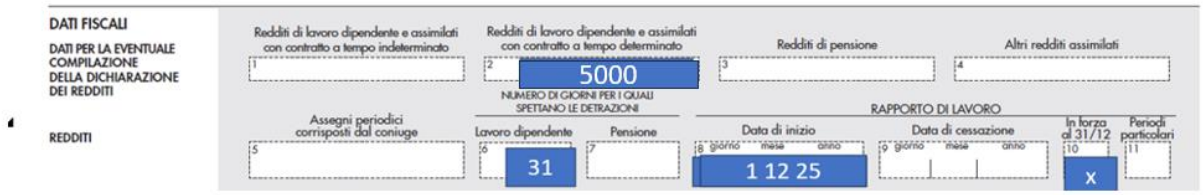

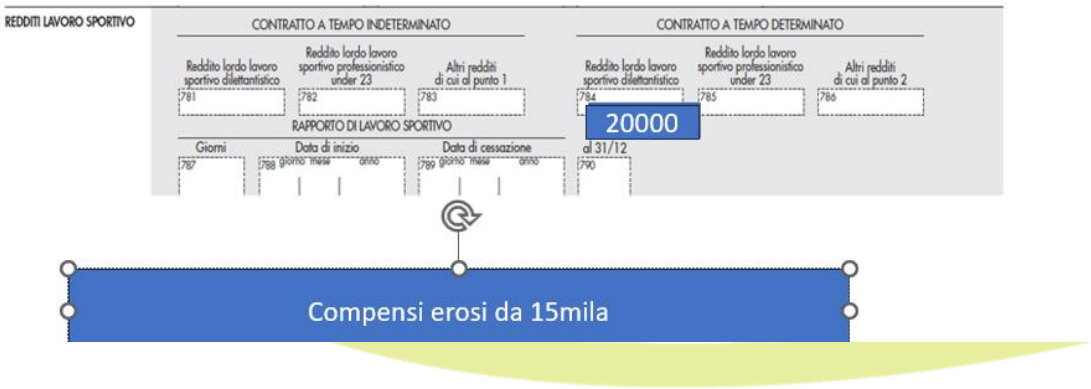

x) visto che 784 > 15.000/non si compilano le caselle 787 - giorni/788 - data inizio/789 data cessazione 790/forza al 31-12 (789 e 790 alternative)

x) anche particolari tipologie reddituali - 5.000/con codice 5

Il co.co.co. sportivo dilettante produce reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 c1 lett. c bis

x) esso, tuttavia, applica la franchigia di esenzione art. 36 c6 d.lgs. 36/21

Decreto del Presidente della Repubblica|22 dicembre 1986| n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[Testo post-riforma del 2004]

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

Articolo 50

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Testo in vigore dal 1° maggio 2025

c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 , comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53 , comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente

Decreto legislativo|28 febbraio 2021| n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo - Capo I Lavoro sportivo

Articolo 36

Trattamento tributario

Testo in vigore dal 5 settembre 2023

---

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro

resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

[5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.] (2)

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 € non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (3)

I compensi di 20.000/erosi per 15000.

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (4)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di € 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di €; (4)

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a

titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4)

[7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.] (2)

[8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.] (1)

---

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 quater, comma 2, D.L. 21.03.2022, n. 21, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 20.05.2022, n. 51 con decorrenza dal 21.05.2022.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 24, d.lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 24, d.lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 29, d.lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, d.lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022

Decreto del Presidente della Repubblica|29 settembre 1973| n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

TITOLO III Ritenute alla fonte

Abrogato

Articolo 24

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 31 dicembre 2026

[1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48 bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. (4)

1 bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera d bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. (2)

1 ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. (5)

1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (6)

[2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.] (3)

(1) (7)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, d.lgs. 2.09.1997, n. 314.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 14, d.lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica ai compensi erogati a decorrere dal 13.01.2000.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 14, d.lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica ai compensi erogati a decorrere dal 13.01.2000.

(4) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 34, L. 21.11.2000 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), n. 342, con decorrenza dal 01.01.2001.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) , con decorrenza dal 01.01.2001.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21, d.lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2008.

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. b), dall'allegato al d.lgs. 24.03.2025, n. 33 con decorrenza dal 01.01.2027; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, salvo che sia diversamente previsto dal su citato testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Vedi anche legge 207/24 – art. 1 c4 c6
Circ. 4 ade 25

x) 20.000 – 15.000 (36c6) = 5.000/reddito assimilato casella 2/C.U. 26

x) imposta lorda su 5.000 - 23% = 1.150 (imposta lorda)

x) detrazioni art. 13 – 1.955/365 x 31 gg - 166,04/detrazione minima 1.380/365 gg x 31 (nel caso di assenza di comunicazione – co.co.co.)/per cui applicazione di 166,04

x) imposta netta (983,95)

X = Imposta lorda (1.150) - detrazione art. 13 (166,04) = imposta netta (983,95)

x) ometto regionali/comunali

		31g	dal 1 12/f 31 12	
		20000	compenso	
		15000	36c6	
			5000	red ass
		23%	1150	imposta lorda
1955	31		166,0411	detraz 13
365				
			983,9589	imposta netta

x) casella 784/20.000 (compenso al lordo della franchigia di 15.000 €- art 36 c6 d.lgs. 36/21)

x) 784 - compenso al lordo della franchigia di 15.000/36c6

x) 2 - 5.000 (20.000 meno 15.000/36c6 = 5.000)

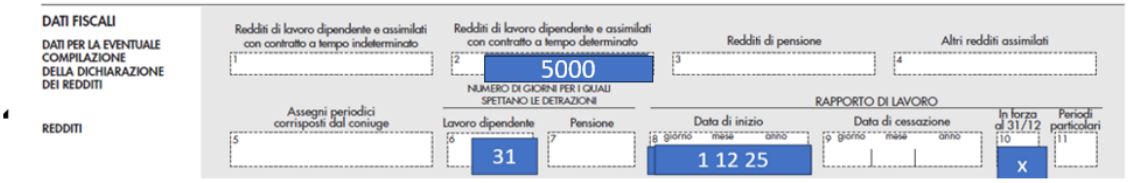

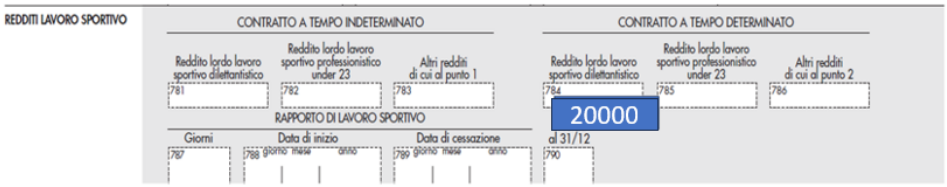

Compensi erosi da 15mila

x) non si compilano le nuove caselle 787-790 che vanno compilate solo se 784 è minore di 15.000 €

x) 784- 20.000

franchigia utilizzata 36c6:

x) casella 784 (20.000) – 2 (5.000) = 15.000/franchigia art 36 c6 utilizzata-erosa

x) 718-2/cuneo/a casella 2/no reddito dip

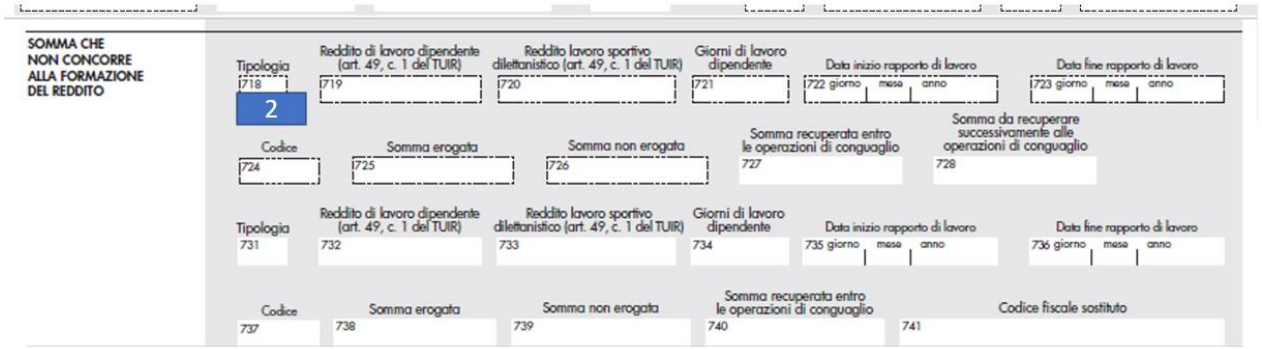

784 - no sub/49c1 - per cui 2 (casella 718)/non si compilano le caselle da 719 a 741

Redditi lavoro sportivo

L'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. All'art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

In particolare, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il comma 6-ter prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.
Si precisa che sia per il comma 6 che per il comma 6 ter l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, da riportare nei punti 1 e/o 2.
Nei **punti 781** e **784** va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.
Nei **punti 782** e **785** va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro. Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest'ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.
Nei **punti 783** e **786** vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.
Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti 781, 782,784 e 785 indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 787 il numero dei giorni e nei punti 788 e 789 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 790 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 789). Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai campi 781, 782, 784 e 785 sono di importo inferiore alla franchigia di 15.000 euro.
Si precisa che le indicazioni riportate nei punti da 787 a 790 riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica.

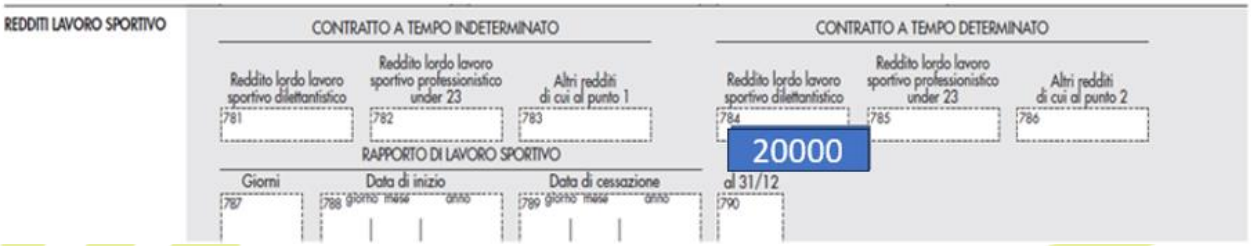

REDDITI LAVORO SPORTIVO						
DB001781	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	VP		SI		
DB001782	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	VP		SI		
DB001783	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Altri redditi di cui al punto 1	VP		SI	Non può essere superiore a DB001001. Può essere presente solo se compilato un dei campi DB001781 o DB001782	
DB001784	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	VP		SI		
DB001785	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	VP		SI		
DB001786	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Altri redditi di cui al punto 2	VP		SI	Non può essere superiore a DB001002. Può essere presente solo se compilato un dei campi DB001784 o DB001785	
DB001787	RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO Giorni	N3		SI	Calcolare: A = DB001781+DB001784 B = DB001782+DB001785 Se A > 0 e A <= 15.000 oppure Se B > 0 e B <=15.000 il campo è obbligatorio Non può essere maggiore di 365	
DB001788	RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO Data di inizio	DT		SI	Il campo è obbligatorio se presente DB001787	

DB001789	RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO Data di Cessazione	DT		SI	Il campo è obbligatorio se presente DB001787 e assente il campo DB001790. Il campo è alternativo a DB001790. Può essere presente solo se è presente il campo DB001788 Non può essere antecedente alla Data di Inizio.	
DB001790	RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO in forza al 31/12	CB		SI	Può essere presente solo se è presente il campo DB001788 e assente il campo DB001789	

787 – giorni - solo se 784 minore di 15.000
in dettaglio
A – 781 + 784
B - 782 + 785
SE A (es. 781 + 784) > 0/SE A (781 + 784) < 15.000
SE B (782 + 785/v sport prof sub under 23) > 0/SE A < 15.000
X OBBLIGO di compilare i giorni di 787 se A < 15.000

x) nel nostro caso visto che 784 > 15.000/es. 20.000 €/non si popola casella 787

Cuneo: c4 c 6 legge 207/24 casella 718 con codice numerico 2 (non compilo tutto il resto/719 - 741) il co.co.co. sportivo dilettante non ha la somma c4 - ud c6 legge 207/24

Somme che non concorrono alla formazione del reddito

L'articolo1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all'intero anno.
Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda.
Nella nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.
Per il calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e delle somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1 commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 9 della legge n. 207 del 2024 prevede che per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78 recanti incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

Per la compilazione del **punto 718** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024;
2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024.

Il **punto 718** deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456 781, 782, 784 e 785.
Si precisa che il presente punto deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.
Nel **punto 719** indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2. Si precisa che nel presente punto non dovranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.
Nel **punto 720** riportare l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Si precisa che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.
Nel **punto 721** riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.
Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Nel **punto 722** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.
Nel **punto 723** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Per la compilazione del **punto 724** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l'ha erogata in tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l'ha riconosciuta, ma non l'ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.
Nel **punto 725** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel **punto 726** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all'articolo 1 della legge 207 del 2024 all'atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di congua-

glio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta indicare nel **punto 727** l'ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare **nel punto 728** l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 725 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei presenti punti deve tenere conto della somma erogata o dell'ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da **731** a **741** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **741** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che il punto 740 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione de reddito. L'importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel precedente punto 727.

Somma che non concorre alla formazione del reddito						
DB001718	Tipologia	NP	Vale 1 o 2	SI	Vale 1 se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazione di cui ai commi 4 e 6 Vale 2 se nei punti 1, 2, 781 e 784 della CU 2026 non sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazione di cui ai commi 4 e 6 La Casella è obbligatoria se compilati almeno uno dei seguentui punti della CU 2026: DB001001, DB001002, DB001455, DB001456, DB001781, DB001782, DB001784, DB001785 Deve essere invece assente se nessuno dei suddetti campi risulta compilato. **Se il campo 718 assume valore 1:** - I campi 721 e 724 sono obbligatori - Il campo 719 è obbligatorio se tutti i campi 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono assenti - Il campo 722 è obbligatorio se non risultano compilati i campi da 731 a 741 (di tutti i moduli) **Se il campo 718 assume valore 2 ovvero non è compilato**, i campi da 719 a 741 non devono essere compilati	
DB001719	Reddito di lavoro Dipendente (art. 49 comma 1 del Tuir)	VP		SI	Non può essere superiore a DB001001 + DB001002.	
DB001720	Redditi art.49 Sportivi Dilettanti	VP		SI	Non può essere superiore a DB001781 + DB001784.	
DB001721	Giorni di lavoro dipendente	NP	Vale da 1 a 365	SI		Non può essere superiore a DB001006
DB001722	Data inizio rapporto di lavoro	DT		SI		
DB001723	Data fine rapporto di lavoro	DT		SI	Deve essere successiva a DB001722	
DB001724	Codice	NP	Vale 1 o 2	SI	Vale: 1 = Somma riconosciuta ed erogata tutto o in parte 2 = Somma non riconosciuta o riconosciuto e non erogata neanche in parte	
DB001725	Somma Erogata	VP		SI	Deve essere presente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 1. Deve essere assente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 2. Non può essere superiore a euro **960**.	La somma dei campi DB001725 e DB001726 non può essere superiore ad euro **960**.
DB001726	Somma non erogata	VP		SI	Non può essere superiore a euro **960**.	
DB001727	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	VP		SI	Non può essere superiore a euro **960**.	La somma dei campi DB001727 e DB001728 non può essere superiore ad euro **960**.
DB001728	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di	VP		SI	Non può essere superiore a euro **960**.	
DB001731	Tipologia	NP	Vale 1 o 2			
DB001732	Reddito di lavoro Dipendente (art. 49 comma 1 del Tuir)	VP				

718 - 2 (in casella 784 non c'è reddito di lavoro dipendente art. 49)/non si procede alla compilazione dei punti/caselle – 719 - 741
la predetta tipologia reddituale non ha cuneo c4 e non ha ud c6 207/24

DB001733	Redditi art.49 Sportivi Dilettanti					
DB001734	Giorni di lavoro dipendente	NP				
DB001735	Data inizio rapporto di lavoro	DT				
DB001736	Data fine rapporto di lavoro	DT				
DB001737	Codice	NP	Vale 1 o 2			
DB001738	Somma Erogata	VP				
DB001739	Somma non erogata	VP				
DB001740	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	VP				
DB001741	Codice fiscale sostituto	CF				Il campo è obbligatorio se compilato il campo DB001738 o DB001739

Hp diversa

co.co.co./sportivo dilettante/dal 01-12 al 31-12/f al 31-12/compenso 10.000

Compilazione C.U. 2026

		1 12 25	31 12 25	co co co /sport dilettante
			compensc 10000	
		2		zero
		6		zero
		8	inzio	no
		10	f	no
		784	10000	
	g	787	31	no di cui 6
	inzio	788	1 12 25	
		790	x	

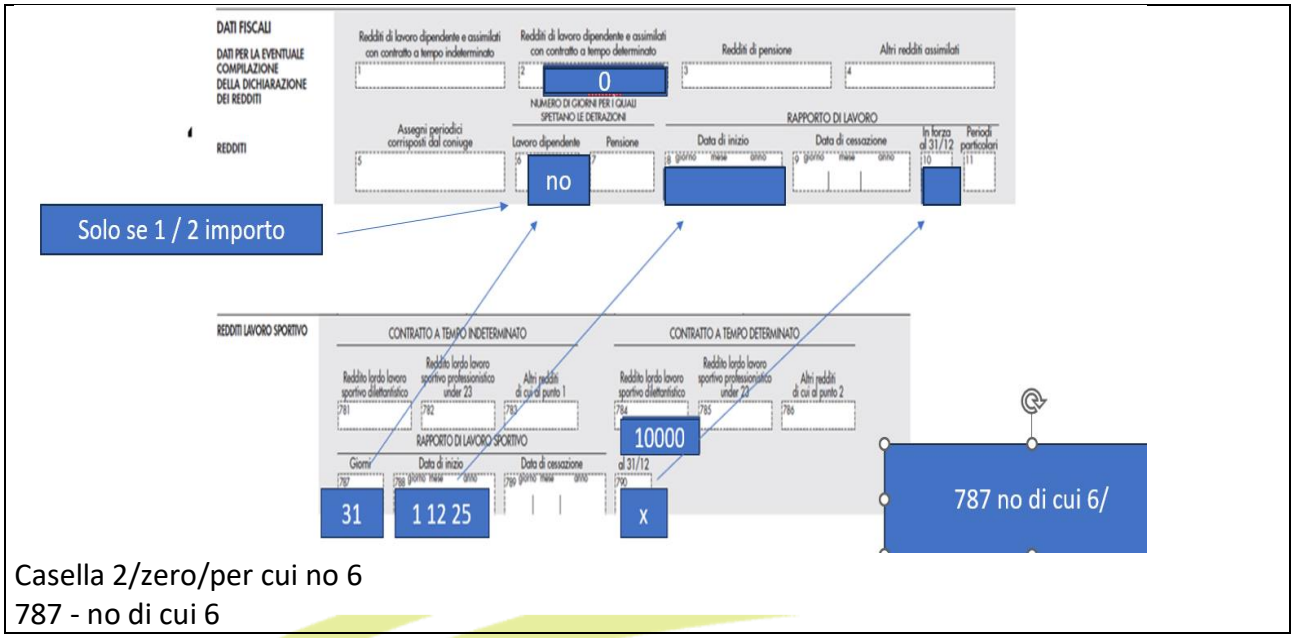

Casella 2/zero/per cui no 6
787 - no di cui 6

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo